



Comune di Chiomonte

Città Metropolitana di Torino

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2018. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE COMPONENTE TA.R.I.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **dodici**, del mese di **marzo**, alle ore **18:00** nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA URGENTE ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
OLLIVIER Silvano	SINDACO	X	
BARETTA Alessandro Giovanni	VICE SINDACO		X
BATTAGLIOTTI Alessandro	CONSIGLIERE	X	
MESITI Daniela	CONSIGLIERE		X
BONO Lucrezia	CONSIGLIERE		X
GARBATI Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
PEROL Roberto	CONSIGLIERE	X	
MIRAVALLE Carlo	CONSIGLIERE	X	
GUGLIELMO Giorgio	CONSIGLIERE	X	
JOANNAS Giuseppe Ernesto Maria	CONSIGLIERE		X
SIBILLE Remo	CONSIGLIERE		X
		Totale Presenti:	6
		Totale Assenti:	5

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. BORODAKO Alessandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **OLLIVIER Silvano** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, c. 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità), ha istituito, a decorrere dal primo gennaio 2014, l'imposta unica Comunale (I.U.C.) composta dall'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e la tassa sui rifiuti (TA.RI.), quest'ultima destinata a coprire i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Preso atto che, in base a quanto disposto dall'art. 1, c. 651, 652 e 653, della L. 147/2013, nella commisurazione delle tariffe si tiene conto dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti. Nella determinazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Tenuto conto della suddivisione dell'articolo 1 della L. n. 147/2013 nei commi da n. 641 a 668 per la componente della tassa rifiuti (TA.RI.) e dai commi n. 682 al 704 per la disciplina generale delle componenti Tari e Tasi.

Premesso che la TA.RI. ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, c. 667 e 668 della L. 147/2013.

Visto l'art. 1 c. 26 della Legge n. 208/2015, comma ulteriormente modificato dall'art. 1 c. 37 lett. a) della Legge di stabilità 2017 n. 205/2017, che prevede anche per l'anno 2018 la sospensione degli aumenti dei tributi rispetto ai valori deliberati per il 2015 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria; tale sospensione non si applica alla Tassa sui rifiuti.

Considerato che la tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Considerato che ai sensi dell'art. 1, c. 683 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Visto il recente Decreto del Ministro dell'Interno del 09/02/2018 che stabilisce l'ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 dal 31.12.2017 al 31.03.2018.

Ritenuto doveroso, pertanto, approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal gestore del servizio ACSEL S.p.A., per la parte riguardante il Comune di Chiomonte, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a **€ 204.926,24**, al netto dei ricavi derivanti dalla raccolta differenziata.

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio Ambientale Dora-Sangone (CADOS) n. 22/17 del 13.12.2017 ad oggetto "Approvazione Piani Finanziari 2018".

Preso atto che le tariffe sono articolate per utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Premesso che:

il Comune di Chiomonte, non disponendo di un metodo di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, sulla base della normativa sopra descritta ha provveduto a determinare le tariffe del tributo sui rifiuti commisurando le stesse alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte:

- basandosi sui criteri presuntivi previsti dal D.P.R. 158/1999 e nel rispetto del principio "chi inquina, paga";
- modificando alcuni coefficienti sulla base della effettiva realtà socio economica e produttiva del comune stesso secondo gli stessi criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe per gli anni precedenti;
- adottando gli stessi coefficienti in alcuni casi nei limiti del 50 per cento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ai sensi dell'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 così come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. e-bis del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014, dall'art. 1 c. 27 lett.a) della L. n. 208/2015 e successivamente dall'art. 1 c. 38 della L. 205/2017 con l'inserimento del 2018;

Il riparto dei costi fissi e variabili, definiti con il piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, fra le utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato sulla base delle superfici in applicazione dell'art 6 D.P.R. 158/1999.

Nel Comune di Chiomonte si rileva una particolare situazione abitativa, con **1.730** utenze relative a non residenti e abitazioni tenute a disposizione comprese le baite montane sparse oltre 1500 metri dal perimetro di raccolta, rispetto ad un totale complessivo di **2205** utenze domestiche. Altresì i nuclei familiari residenti con un unico occupante sono **235**. A seguito di simulazioni contabili compatibili con quelle espresse per gli anni precedenti, ai fini della determinazione delle tariffe, si è provveduto ad attribuire per tali 1726 utenze e ai nuclei con "un occupante", un coefficiente minimo per la parte fissa e un coefficiente medio (ad-hoc) per la parte variabile, come stabilito dal decreto 158/99. Altresì ai restanti nuclei familiari, da 2 abitanti fino a 6 e oltre, sono stati applicati i coefficienti minimi sia di parte fissa che di parte variabile.

Utilizzando tale criterio la commisurazione delle tariffe ha consentito di non penalizzare troppo l'utenza non residenziale senza peraltro acuire eccessivamente il carico tributario sulle utenze residenziali. Si è provveduto inoltre ad applicare la sola tariffa di parte fissa alle pertinenze delle abitazioni e locali accessori (garage/posti auto e depositi/magazzini).

Per le utenze non domestiche, che rappresentano per il Comune di Chiomonte una percentuale minima rispetto al totale delle utenze, si è provveduto ad attribuire per talune categorie, coefficienti ad-hoc al fine di moderare l'impatto economico del tributo sulle attività stesse presenti sul territorio comunale, tenuto conto che per l'anno in questione sono state rilevate n. 5 chiusure di esercizi commerciali, purtroppo in linea con la contrazione economica nazionale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 662 e 663 della L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, e che tale tariffa giornaliera è disciplinata dall'art. 46 del Regolamento Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23/14 del 25/07/2014 e modificato con deliberazione di CC n. 26 del 17.06.2016 - ed è fissata ,per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 50, c. 3, del Regolamento Comunale approvato dal C.C. con deliberazione n. 23/14 del 25/07/2014 e modificato con deliberazione di CC n. 26 del 17.06.2016, in merito ai termini di riscossione della tassa, le scadenze di versamento per l'anno di riferimento sono stabilite in n. 4 rate bimestrali, scadenti rispettivamente il 16 settembre, 16 novembre 2018 e 16 gennaio e 16 marzo 2019, o in unica soluzione entro il 16 novembre 2018;

Preso atto che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, della L. n. 147/2013.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii, come riportato in calce alla presente.

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sig. Sindaco:

Presenti	6
Votanti	6

Astenuti = =
Favorevoli **6**
Contrari = =

DELIBERA

1. **Di richiamare** la narrativa premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. **Di approvare** l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) redatto dal gestore del servizio ACSEL S.p.A. e successivamente approvato dal CADOS, per la parte riguardante il Comune di Chiomonte, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a **€ 204.926,24**, al netto dei ricavi derivanti dalla raccolta differenziata.

3. **Di determinare** per l'anno 2018 le seguenti tariffe della tassa rifiuti:

UTENZE DOMESTICHE

DESCRIZIONE	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/pers/anno)
Famiglie di 1 componente	0,294296	60,55
Famiglie di 2 componenti	0,343345	52,98
Famiglie di 3 componenti	0,378381	45,41
Famiglie di 4 componenti	0,406409	41,63
Famiglie di 5 componenti	0,434437	43,90
Famiglie di 6 o più componenti	0,455458	42,89
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,294296	60,55
Superfici domestiche accessorie	0,378381	-

UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

CATEGORIE DI ATTIVITA'	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/mq/anno)	TOTALE
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	0,128515	0,449415	0,577931
102 - Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi.	0,168834	0,428015	0,596849
103 - Stabilimenti balneari.	0,158754	0,556419	0,715173
104 - Esposizioni, autosaloni.	0,108356	0,428015	0,536371
105 - Alberghi con ristorante.	0,335148	1,712059	2,047207
106 - Alberghi senza ristorante.	0,201593	0,428015	0,629608
107 - Casa di cura e riposo.	0,251991	1,070037	1,322028

108 - Uffici, agenzie, studi professionali.	0,284750	0,995134	1,279884
109 - Banche ed istituti di credito.	0,146155	0,642022	0,788177
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.	0,279710	0,975874	1,255584
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	0,383026	1,332196	1,715222
112 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.	0,262071	0,909531	1,171602
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	0,292310	1,014395	1,306704
114 - Attività industriali con capannoni di produzione.	0,229312	0,321011	0,550323
115 - Attività artigianali di beni specifici.	0,274670	1,391048	1,665718
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	1,219637	2,140073	3,359710
117 - Bar, caffè, pasticceria.	0,917247	2,140073	3,057321
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	0,599739	2,091922	2,691660
119- Plurilicenze alimentari e/o miste.	0,657697	2,290949	2,948645
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.	1,527066	2,675092	4,202157
121 - Discoteche, night club.	0,413265	1,439199	1,852465

4. **Di rilevare** che per l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% come previsto dall'art. 46 del Regolamento vigente.

5. **Di prendere atto** delle agevolazioni previste e delle riduzioni tariffarie contenute nel regolamento, agli art. 41, 42, 44 e 45, per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TA.RI.).

6. **Di dare atto** che l'art. 1, c. 666 della L. n. 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo Tefa per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504), nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino; tributo quest'ultimo che dovrà essere riversato nelle casse della stessa nei termini stabiliti.

7. **Di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018 in base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della L. n. 296 del 2006) che, riprendendo la norma introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazioni tariffarie sono

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, "hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

8. **Di rilevare** che, ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 50, c. 3 del Regolamento vigente, in merito ai termini di riscossione del tributo sono state stabilite le scadenze di versamento per l'anno di riferimento in quattro rate bimestrali, scadenti il 16 settembre, 16 novembre 2018, 16 gennaio e 16 marzo 2019 o versamento in unica soluzione con scadenza il 16 novembre 2018.

9. **Di stabilire** che, ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate previste utilizzando la più idonea forma di pagamento tra il Mod. F24 o bollettino di conto corrente postale; gli avvisi di pagamento devono contenere l'importo dovuto distintamente per la componente tributo sui rifiuti ed tributo Tefa, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

10. **Di dare atto** che il presente provvedimento ha ottenuto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dal responsabile dell'area economico-finanziaria.

11. **Di inviare** telematicamente la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze tramite il portale messo a disposizione, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa e di darne opportuna pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ai fini della trasparenza;

SUCCESSIVAMENTE,

Il Consiglio comunale con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà il seguente esito:

Presenti	6
Votanti	6
Astenuti	= =
Favorevoli	6
Contrari	= =

dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge, stante l'urgenza.

La seduta è sciolta alle ore 19,20 circa

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to : OLLIVIER Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. BORODAKO Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. reg.

Il presente verbale in copia viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 19/03/2018 al 03/04/2018 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009.

Chiomonte, li 19/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dott. BORODAKO Alessandro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Chiomonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BORODAKO Alessandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Chiomonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BORODAKO Alessandro